

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 14..... DEL 18 LUG 2013

IL PRESENTE SI COMPONE  
DI N. 3..... FOGLI



DIRETTORE  
Dr. Paolo Fortin

# REGOLAMENTO

*per la concessione di sovvenzioni, contributi,  
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di  
vantaggi economici di qualsiasi genere*

ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 18.07.2013  
ESECUTIVO IL 04.09.2013

## **Capo I – NORME GENERALI**

### *Art. 1 – Finalità*

1. La concessione da parte dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono disciplinate dal presente Regolamento.

### *Art. 2 – Le varie provvidenze*

1. Le provvidenze di cui all'art. 1 consistono, di regola, nella corresponsione di somme di denaro.
2. Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:
  - a) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale dell'Ente;
  - b) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
  - c) altre forme riconducibili a quelle precedenti;
3. Gli interventi di cui al precedente comma 2) possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa e del corrispettivo.

### *Art. 3 – Destinatari*

1. Sono destinatari delle provvidenze previste dal presente Regolamento le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, i gruppi organizzati, le associazioni ed i comitati.

### *Art. 4 – Misura delle provvidenze*

1. Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, tenuto conto anche del numero delle persone interessate, nonché delle necessità, delle condizioni e delle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 443 e seguenti del Codice Civile. L'importo del contributo da erogare dovrà essere comunque inferiore all'importo delle spese complessivamente sostenute per l'iniziativa.

## **Capo II – ALTRE PROVVIDENZE**

*Art. 5 – Contributi associativi*

1. L'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" può, con delibera di Giunta, aderire ad associazioni sia a livello nazionale che locale.
2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, devono essere impegnati annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

*Art. 6 – Provvidenze*

1. L'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture, servizi e mezzi, beni o anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo di pubblico interesse.
2. I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta".
3. Il Comune può concedere il patrocinio per l'espletamento di manifestazioni organizzate dai soggetti destinatari delle provvidenze previste nel presente Regolamento. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni stesse.
4. Il patrocinio concesso dall'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" con atto del Presidente pro-tempore, deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

*Art. 7 – Contributi per iniziative specifiche*

1. L'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" patrocina le manifestazioni turistiche, artistiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, le fiere e le mostre, iniziative editoriali ed altre attività che possono concorrere allo sviluppo del territorio e può erogare agli enti organizzatori le provvidenze previste dal presente Regolamento.
2. L'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.
3. Viene data precedenza, nell'ordine alle iniziative a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, ed a quelle turistiche, culturali, e sportive.

*Art.8 – Contributi per attività in campo economico*

1. Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nei territori che la compongono, l'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta", può erogare contributi a favore delle istituzioni ed organizzazioni operanti nel campo economico sulla base di singoli programmi.

**Capo III – MODALITA'**

*Art. 9 – Documentazione*

1. Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento, deve presentare all'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.
2. Il sottoscrittore che agisce in nome di un Ente, Associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'Ente.
3. La domanda va corredata da una relazione esplicativa che contenga le finalità dell'iniziativa e le modalità di svolgimento per la quale si chiede il rilascio della provvidenza di natura economica ed un preventivo di spesa; sarà la Giunta dell'Unione a stabilire, sulla scorta di quanto sopra, l'importo del contributo a richiesta di parte, oppure su proposta del Presidente o di altro componente dell'organo collegiale, per iniziative che si ritengano meritevoli del sostegno economico dell'Ente o per la compartecipazione a richieste di altri enti, demandando successivamente al Responsabile del Servizio competente per materia, l'onere a procedere ai conseguenti atti gestionali compresa l'assunzione della determinazione per l'impegno di spesa e la successiva liquidazione.

*Art. 10 – Istruttoria*

1. L'istruttoria viene eseguita dall'Ufficio competente per il settore di intervento. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro 30 giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito Regolamento per le procedure amministrative di cui alla Legge 241/90.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile del Servizio competente, che ha pertanto predisposto la bozza di deliberazione di competenza della

Giunta dell'Unione, emetterà la successiva determinazione, dalla quale deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e modalità stabiliti nel presente Regolamento.

*Art. 11 – Procedura per l'erogazione dei contributi*

1. Il contributo legato a specifiche manifestazioni, di cui all'art. 8, è deliberato dalla Giunta dell'Unione.
2. La liquidazione del contributo è disposta dal Responsabile del Servizio competente per la materia, contestualmente alla presa d'atto della relazione sulla manifestazione svolta presentata dall'ente o dal comitato organizzatore. In questa fase è da escludere qualsiasi integrazione all'impegno assunto. Il Responsabile del Servizio, può, invece, ridurre il contributo concesso in caso di chiara discrepanza tra l'iniziativa proposta e realizzata in particolare, avuto riguardo al suo costo e alla sua rilevanza.
3. Oltre alla relazione deve essere presentata anche idonea documentazione contabile quali fatture, ricevute fiscali, ecc. ovvero un Bilancio consuntivo a firma del rappresentante legale. Detta documentazione non potrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

**Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI**

*Art. 12 – Norme finali*

1. Qualsiasi forma di intervento economico da parte dell'Ente per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente Regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.
2. Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente Regolamento.
3. L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente Regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di Bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio finanziario, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

